

FONDAZIONE UNIVERSITARIA PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE STATUTO

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione

1. È costituita, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, una Fondazione denominata "Fondazione Universitaria per lo sviluppo imprenditoriale", qui di seguito indicata come "Fondazione".
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal regolamento approvato con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, e in particolare dall'art. 1, la Fondazione ha come ente di riferimento l'Università Politecnica delle Marche, qui di seguito indicata come "Università".
3. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 12 c.c. e sulla base del riconoscimento concesso ai sensi dell'art. 1 del regolamento approvato con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, non ha fini di lucro e opera nell'esclusivo interesse dell'Università.
4. La Fondazione persegue gli scopi di cui al successivo art. 2, nel rispetto dei principi di economicità della gestione e di trasparenza. Gli eventuali proventi, le rendite e utili derivanti dallo svolgimento delle attività sono utilizzati esclusivamente per perseguire gli scopi della Fondazione.
5. Il presente Statuto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, con acquisizione del parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, così come previsto dalla normativa vigente. La stessa procedura viene applicata alle modifiche statutarie.
6. L'Università esercita le funzioni di indirizzo e di controllo delle attività della Fondazione, secondo le modalità previste nell'art. 14 del presente Statuto.
7. La Fondazione ha sede nel Comune di Ancona. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi secondarie, agenzie, succursali, filiali ed uffici, purché in Italia e può essere modificato l'indirizzo presso cui la Fondazione ha sede.
8. La durata della Fondazione è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata, anche prima della scadenza, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo assenso dell'Università. Tale durata dovrà essere comunque prorogata per tutto il tempo necessario per l'adempimento di tutti gli impegni assunti dalla Fondazione per la realizzazione del proprio scopo.

Art. 2 - Scopi

1. La Fondazione è un ente strumentale dell'Università.
2. Gli scopi della Fondazione sono:
 - a) promuovere il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, locali, nazionali, comunitari, esteri o internazionali nel perseguimento degli scopi istituzionali dell'Università;
 - b) favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità locali in cui opera l'Università e le loro interazioni e collaborazioni con l'Università, in particolare, favorendo lo sviluppo delle iniziative di sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca al sistema socio-economico e della nascita di nuova imprenditorialità;
 - c) promuovere la raccolta di fondi e la richiesta di contributi derivanti da persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Università;
 - d) promuovere o partecipare, nell'interesse esclusivo dell'Università, a società, consorzi, associazioni o fondazioni che condividono gli scopi della Fondazione, nonché a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico, in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture. Nel caso di partecipazione a tali società di capitali la quota della Fondazione non può superare il 50% del capitale sociale;
 - e) promuovere iniziative finalizzate alla valorizzazione del nome e della storia dell'Università Politecnica delle Marche;
 - f) promuovere l'attivazione e l'implementazione delle conoscenze innovative a favore della trasformazione del contesto socio-produttivo di riferimento, attraverso i principi di sostenibilità e responsabilità sociale, economica e ambientale.

Art. 3 - Attività

1. La Fondazione può svolgere, nell'interesse dell'Università, tutte le attività strumentali alla realizzazione degli scopi di cui all'art. 2. In particolare la Fondazione può:

- a) favorire e sostenere, in collaborazione con l'Università, le attività di trasferimento tecnologico nonché valorizzare i risultati delle ricerche e promuovere lo sviluppo di nuove imprese e la crescita delle imprese innovative, anche attraverso attività di formazione specifica;
- b) promuovere l'utilizzazione delle nuove conoscenze e la loro diffusione nella società, nonché lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica nell'ottica del consolidamento e dell'espansione di un contesto produttivo innovativo e di qualità;
- c) amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione abbia la proprietà o il possesso;
- d) realizzare seminari, conferenze, convegni, mostre e altri eventi culturali, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati e partecipare ad analoghe iniziative promosse da terzi.

2. La Fondazione agevola la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.

Art. 4 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito;

- a) dagli apporti in denaro o in natura del Fondatore, nella misura che l'atto costitutivo o, nell'ipotesi di cui al successivo art. 6, comma 3, il Consiglio di Amministrazione stabilisce sia destinata al patrimonio;
- b) dagli apporti in denaro o in natura dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti;
- c) dai beni mobili ed immobili, denaro compreso, che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio, previo gradimento espresso dal Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- d) dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- e) dagli utili, derivanti dalle contribuzioni di cui all'art. 7, che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio;
- f) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Art. 5 - Fondo di gestione

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dagli apporti dei Fondatori, dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti nella parte non espressamente destinata a patrimonio;
- b) dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
- c) dai contributi, donazioni, lasciti o altro da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione e che non siano destinati a incremento del patrimonio;
- d) dai proventi delle attività proprie della Fondazione e dagli utili non espressamente destinati a incremento del patrimonio.

2. Fatta eccezione per l'apporto iniziale, l'Ente di riferimento non assegnerà ulteriori risorse alla Fondazione.

Art. 6 - Fondatori

1. Sono Fondatori i soggetti che eventualmente partecipano all'atto costitutivo della Fondazione insieme con l'Università.

2. I Fondatori sono individuati dall'Università. Essi possono essere persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo gli scopi della Fondazione, contribuiscono al patrimonio della Fondazione mediante apporti, in denaro o in natura, per un valore complessivo che verrà definito dall'Università.

3. La qualifica di Fondatore può anche essere attribuita alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, pur non avendo partecipato all'atto contribuiscono al patrimonio della Fondazione

mediante apporti, in denaro o in natura, per un valore complessivo non inferiore a quello periodicamente determinato dal Consiglio di Amministrazione. L'attribuzione della qualifica di Fondatore è deliberata nella prima seduta utile dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta del soggetto interessato alla contribuzione, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione dell'Università, inoltrata all'Università a cura del Presidente della Fondazione.

Art. 7 - Partecipanti

Partecipanti istituzionali

1. La qualifica di Partecipante istituzionale può essere conferita alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendone gli scopi, contribuiscono al patrimonio della Fondazione su base annuale o pluriennale mediante apporti, in denaro o in natura, nella misura e secondo le modalità stabilite all'uopo dalla Fondazione. L'attribuzione della qualifica di Partecipante istituzionale è deliberata nella prima seduta utile dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta del soggetto interessato alla contribuzione, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione dell'Università, inoltrata all'Università a cura del Presidente della Fondazione.

2. La qualifica di Partecipante istituzionale permane per i periodi stabiliti all'uopo dalla Fondazione.

3. I Partecipanti istituzionali possono richiedere che i loro apporti siano utilizzati per iniziative di specifico interesse dell'Università.

Partecipanti

4. La qualifica di Partecipante può essere conferita alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendone gli scopi, contribuiscono al patrimonio della Fondazione in via non continuativa con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con prestazioni e attività, anche professionali, di particolare rilievo. L'attribuzione della qualifica di Partecipante è deliberata nella prima seduta utile dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta del soggetto interessato alla contribuzione.

5. La Fondazione può determinare, con regolamento, l'eventuale suddivisione dei Partecipanti in base alla contribuzione ed allo scopo, nonché i criteri per determinare la durata della qualifica.

6. I Partecipanti possono richiedere che i loro contributi siano utilizzati per iniziative di specifico interesse dell'Università.

7. Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esclusione dei Partecipanti istituzionali e/o dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti secondo quanto stabilito nel presente statuto;

b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui al precedente art. 3;

c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;

d) nell'ipotesi di enti e/o persone giuridiche:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedura di liquidazione;

- liquidazione giudiziale e/o apertura delle altre procedure concorsuali anche stragiudiziali.

8. I Partecipanti istituzionali e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

Titolo II

Gli Organi

Art. 8 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. La durata degli organi della Fondazione, nonché le norme per la nomina e il loro funzionamento, sono stabilite negli articoli seguenti del presente Statuto.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione, gli organi suindicati continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione può costituire un Comitato Tecnico-Scientifico, quale organo consultivo nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 9 - Presidente

1. Il Presidente:

- a) è nominato dall'Università ed è il legale rappresentante della Fondazione;
- b) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati eventualmente istituiti all'interno di questo; ne fissa l'ordine del giorno, cura che ai rispettivi membri vengano tempestivamente fornite informazioni sugli argomenti da trattare; presiede le riunioni e regola lo svolgimento dei lavori e sottoscrive, unitamente al segretario, i relativi verbali;
- c) cura che venga data attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati, salvo che questa incombenza non sia riservata ad un Consigliere delegato;
- d) presenta al Consiglio di Amministrazione il progetto di rendiconto e quello dell'eventuale bilancio preventivo, salvo che questa incombenza non sia riservata ad un Consigliere delegato;
- e) sovrintende al generale andamento della Fondazione.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte a terzi ed in giudizio, in qualunque sede e grado di giurisdizione – ordinaria, amministrativa, tributaria, speciale ed arbitrale, compresi la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti. Ha facoltà di nominare procuratori, munendoli dei relativi poteri, nonché consulenti tecnici ed arbitri e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo.

3. Il Presidente rimane in carica per il periodo stabilito dall'Università all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi e può essere rinominato. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

4. Il Presidente cessa dalle proprie funzioni per morte o impossibilità sopravvenuta di esercitare l'incarico, dimissioni e/o revoca da parte dell'ente di riferimento.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, compreso il Presidente.

2. L'Università, all'atto della nomina, stabilisce il numero dei consiglieri che andranno a comporre il Consiglio di Amministrazione, la durata della carica, designa la maggioranza assoluta dei componenti e, tra questi, il Presidente.

3. Un componente è designato dal Ministero dell'università e della ricerca.

4. I restanti membri sono designati, in misura uguale, su invito del Presidente, dagli altri soggetti Fondatori e dai Partecipanti istituzionali. In assenza o in caso di mancata nomina nei sessanta giorni successivi all'invito formalizzato dal Presidente, gli altri membri saranno designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, che li potrà scegliere fra persone che per competenze, esperienza o rappresentatività siano in grado di contribuire positivamente al perseguimento dello scopo istituzionale della Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 2.

5. Nel caso in cui, durante il mandato del Consiglio di Amministrazione, si verifichi l'ingresso di nuovi Fondatori o di nuovi Partecipanti istituzionali, l'Ente di riferimento, nei limiti di quanto previsto al comma 1, tenuto conto di quanto stabilito al comma 2 e ferma restando la durata del mandato, potrà autorizzare l'integrazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da attuarsi con le modalità indicate nel presente articolo. L'integrazione del numero dei consiglieri è recepita dalla stessa Fondazione mediante apposita delibera del proprio Consiglio di Amministrazione. I nuovi consiglieri resteranno in carica sino al termine del mandato del Consiglio di amministrazione.

6. L'ente o l'organo a cui spetta nominare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, può disporre la revoca e, in qualunque evenienza, la sostituzione.

7. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Vice Presidente. Il consigliere più anziano di età, in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, presiede il Consiglio.

8. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il periodo stabilito dall'Università all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto. Il mandato è unico per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. I consiglieri, alla scadenza, possono essere rinominati.

9. All'inizio del mandato, l'Università può fissare un compenso annuo, che dovrà essere dello stesso importo per tutti i consiglieri, fatta eccezione per il Presidente, a favore del quale potrà essere stabilito un compenso maggiore. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta inoltre il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione della carica.

10. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più comitati per la cura di problematiche specifiche rientranti nello scopo istituzionale della Fondazione, determinandone il numero dei componenti, le attribuzioni, le modalità di funzionamento e l'eventuale remunerazione dei suoi membri, come da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sentito il Collegio dei revisori dei conti.

11. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, i cui compiti sono stabiliti nell'atto di nomina in conformità a quanto previsto nel successivo art. 13, e ne determina il compenso.

Art. 11 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio:

- a) approva, sulla base delle linee guida definite dall'Università, il programma pluriennale delle attività della Fondazione nonché il piano di attività annuale e li trasmette all'Università entro l'anno solare che precede il periodo di riferimento;
- b) approva il bilancio dell'esercizio e il bilancio preventivo, in conformità alle disposizioni di legge e del presente Statuto;
- c) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale e ne definisce le responsabilità, il trattamento economico e la durata dell'incarico;
- d) determina periodicamente la misura dei contributi necessari per acquisire la qualifica di Fondatore, Partecipante Istituzionale e Partecipante;
- e) delibera l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, dei lasciti, nonché l'acquisto e l'alienazione di immobili;
- f) dispone in ordine alla destinazione dei risultati della gestione;
- g) approva le modifiche dello Statuto della Fondazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una volta conclusa la procedura di cui al precedente art. 1, comma 5;
- h) può delegare i propri poteri, con l'eccezione di quelli indicati nei punti che precedono al Presidente, nonché al Direttore Generale limitatamente alla gestione ordinaria o a singoli Consiglieri per la cura di particolari iniziative, settori o territori, per materie e tempi definiti.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare ed è comunicata ai Consiglieri, presso il rispettivo domicilio fisico o elettronico, almeno 5 giorni prima della riunione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza, questo termine può essere ridotto a due giorni.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'adunanza e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza e dove deve pure trovarsi il segretario dell'adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro ed ogni verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 12 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo interno della Fondazione. Ad esso sono attribuiti i compiti previsti per i sindaci di società per azioni in tema di vigilanza sulla gestione e revisione legale dei conti.
2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti, dura in carica tre esercizi e può essere rinominato. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. I componenti del Collegio sono designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università fra soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente dell'organo di revisione della stessa Università.
4. Due componenti effettivi del Collegio sono designati dall'Università fra i dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Università e della Ricerca, in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.
5. I componenti supplenti sono designati dagli altri Fondatori. In assenza, essi sono designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.
6. Tutti i componenti del Collegio dei revisori dei conti devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie.
7. Ai componenti effettivi del Collegio dei revisori spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua determinata dal Consiglio di Amministrazione.
8. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedono il Presidente o due componenti. Delle riunioni del Collegio dei revisori deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli revisori, in apposito libro. Il libro è tenuto, a cura del Collegio dei revisori, nella sede della Fondazione. Il Collegio dei revisori trasmette almeno una volta all'anno al Consiglio di Amministrazione una relazione sulla propria attività di controllo, per quanto di competenza.
9. I componenti del Collegio dei revisori sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale esegue le direttive e gli indirizzi espressi dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione.
2. È responsabile della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa della Fondazione. In particolare il Direttore Generale:
 - a) esercita gli eventuali poteri attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c) coordina gli uffici, le attività e il personale a disposizione della Fondazione;
 - d) cura la gestione e il controllo dei piani della Fondazione.
3. I compiti del Direttore Generale sono ulteriormente precisati nell'atto di nomina, in conformità a quanto stabilito nei precedenti commi.

Titolo III

Disposizioni in materia di gestione e di controllo

Art. 14 - Rapporti tra la Fondazione e l'Università

1. L'Università definisce le linee guida dell'attività della Fondazione per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.
2. L'Università approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il "Piano pluriennale delle attività" della Fondazione, il "Piano di attività annuale" e, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano Assunzionale elaborati dal Consiglio stesso entro sessanta giorni dal momento in cui le sono pervenuti. L'approvazione del piano pluriennale di attività deve comunque essere conforme alle linee

guida determinate ai sensi del presente articolo. Nel caso l'Università non abbia provveduto ad assumere la deliberazione relativa al piano di attività annuale nel termine indicato, il piano si intende comunque approvato dall'Università. Il piano pluriennale delle attività e il piano di attività annuale vengono infine trasmessi alla Fondazione per la conseguente approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. Al termine di ogni anno l'Università verifica l'attuazione delle linee guida dell'attività da parte della Fondazione.

Art. 15 - Personale della Fondazione

La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato, in coerenza alla normativa del personale universitario.

Art. 16 - Codice Etico

La Fondazione adotta il Codice Etico e di comportamento dell'Università Politecnica delle Marche.

Art. 17 - Scritture contabili e di bilancio

1. La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni.

2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni di legge ed è approvato, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti per le società per azioni. L'esercizio finanziario della Fondazione corrisponde all'anno solare.

3. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere trasmessa, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, a cura degli amministratori, all'Università.

4. Il bilancio preventivo è redatto secondo le disposizioni di legge ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre dell'esercizio precedente.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 18 - Scioglimento e liquidazione

1. La Fondazione può essere sciolta e posta in liquidazione con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa approvazione dell'Università e degli altri Fondatori, cui spetta la nomina di uno o più liquidatori.

2. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione saranno destinati all'Università a sostegno delle sue attività istituzionali.

Art. 19 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano la disciplina dettata dal Codice Civile per le fondazioni, nonché le disposizioni del Regolamento approvato con D.P.R. 24.05.2001 n. 254.